PROTOCOLLO DI INTESA TRA

FONDAZIONE ITALIA-VIETNAM ETS, Codice fiscale 91458200374, con sede a Palazzo Salina di Via Barberia 13 in Bologna, n. p. Presidente Maily Anna Maria Nguyen

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, per il tramite del Dipartimento di Economia e Impresa, Codice Fiscale 02772010878, con sede in Catania, P.zza Università n. 2, n.q. Rettore Enrico Foti

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

- La FONDAZIONE ITALIA-VIETNAM ETS nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, promuove la conoscenza reciproca, il dialogo e la cooperazione tra Italia e Vietnam, favorendo iniziative culturali, scientifiche, formative, sociali ed economiche orientate a una crescita condivisa e sostenibile;
- L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA è impegnata a favorire la cooperazione didattica, scientifica e di ricerca, promuovendo lo scambio di studenti universitari e laureati, professori, ricercatori e personale amministrativo in settori scientifici e accademici di interesse comune
- è stata manifestata la reciproca disponibilità a sottoscrivere il presente Protocollo d'Intesa, al fine di rafforzare la collaborazione istituzionale in materia di internazionalizzazione delle imprese.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente

Protocollo.

ART. 2

(Oggetto e finalità)

Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi dell'autonomia istituzionale, intendono rafforzare la reciproca collaborazione in materia di sostegno all'internazionalizzazione, con l'obiettivo di:

- facilitare la conoscenza e l'accesso degli strumenti istituzionali a sostegno dell'internazionalizzazione;
- sviluppare sinergie in materia di formazione e analisi dei mercati esteri;
- favorire, con azioni mirate l'ampliamento della platea delle imprese esportatrici e rafforzare la presenza delle aziende siciliane sui mercati internazionali anche attraverso investimenti diretti esteri;
- organizzare eventi culturali, scientifici, artistici, divulgativi e formativi di interesse comune;
- organizzare seminari, workshop, conferenze, scuole, corsi e altre iniziative formative dedicate alla conoscenza dell'Italia e del Vietnam e allo sviluppo di competenze accademiche e trasversali;
- iniziative di orientamento, accoglienza e integrazione rivolte a studenti vietnamiti interessati a percorsi accademici presso UNICT, nel rispetto delle competenze e delle procedure dell'Università;
- favorire lo scambio di studenti e docenti tra UNICT e il Vietnam in coerenza con le finalità delle Parti;
- studiare la possibile istituzione o promozione di borse di studio, premi e opportunità formative, subordinatamente alla disponibilità delle necessarie risorse e alla stipulazione di appositi atti attuativi;
- favorire l'attività di ricerca congiunta, l'innovazione, il trasferimento delle conoscenze e lo sviluppo della terza missione in ambiti di comune interesse;
- promuovere la costituzione di partenariati con università, enti di ricerca, istituzioni pubbliche, organizzazioni internazionali, imprese e altri soggetti qualificati italiani e vietnamiti;

- partecipare in modo congiunto e concordato, a programmi e bandi regionali, nazionali, europei e internazionali, e a programmi di cooperazione allo sviluppo;
- mobilità di studenti, docenti, ricercatori e personale, nel rispetto della normativa applicabile, dei regolamenti delle Parti e delle risorse disponibili;
- promozione della conoscenza reciproca tra giovani, comunità accademiche e società civili dei due Paesi, anche mediante strumenti digitali e canali istituzionali.

L'elenco di cui al presente articolo è indicativo e non preclude l'individuazione di ulteriori attività coerenti con le finalità dell'Accordo.

ART. 3

(Forme di cooperazione tra le Parti)

Al fine di dare attuazione al presente protocollo, le Parti prevedono in particolare di:

1. favorire la conoscenza degli strumenti di programmazione e sostegno all'internazionalizzazione;
2. sviluppare iniziative di formazione sui temi del commercio internazionale, le operazioni doganali, le strategie aziendali di approccio ai mercati esteri e di attrazione degli investimenti;
3. diffondere, tramite i canali di comunicazione informazioni sulle iniziative di sostegno all'internazionalizzazione organizzate dalla Fondazione Italia- Vietnam ETS;
4. approfondire le tematiche e le modalità operative di collaborazione attraverso un tavolo di lavoro congiunto, al quale potranno essere invitate a partecipare anche agenzie di promozione dell'internazionalizzazione.

Al fine di realizzare tali forme di collaborazione, le parti stipuleranno specifici atti o convenzioni attuative che, nel rispetto dei regolamenti interni degli enti sottoscrittori, regolamenteranno nel dettaglio ogni singola attività.

ART. 4

(Clausola di non esclusività)

Il presente Protocollo non ha carattere di esclusività per le Parti, le quali potranno sottoscrivere analoghi accordi che prevedano di organizzare con altri soggetti le azioni e iniziative di cui all'articolo 2.

ART. 5

(Riservatezza)

Le Parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le Parti diffidano il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, dal diffondere informazioni in violazione alla riservatezza.

ART. 6

(Trattamento dei dati personali)

Il trattamento dei dati personali sarà disciplinato ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Le Parti assumeranno tutte le iniziative necessarie affinché, nell'applicazione del presente Protocollo, il trattamento dei dati personali avvenga in conformità del citato Regolamento e delle norme nazionali di raccordo contenute nel decreto legislativo 196/2003 e ss. mm. ii.

I dati personali dei dipendenti e dei collaboratori delle Parti, scambiati in occasione della stipula e dell'applicazione del presente Protocollo, saranno utilizzati solo per conseguire le finalità ivi previste.

In funzione dell'attività congiunta svolta, le Parti stabiliranno se operare in qualità di autonomi titolari o di contitolari del trattamento, impegnandosi ad individuare, in questa seconda ipotesi, le categorie degli interessati, i dati personali da considerare, i trattamenti necessari, nonché contenuto e modalità di diffusione dell'informativa all'utenza.

ART. 7

(Assenza di oneri finanziari)

Dal presente Protocollo non derivano oneri finanziari a carico delle Parti.

ART. 8

(Codice etico e di comportamento)

Le Parti dichiarano di aver preso visione del Codice etico e di comportamento emanato

dall'Università con D.R. n. 1166 dell'8.04.2021 e ss. mm. e ii., pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente" e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente Protocollo, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

ART. 9

(Risoluzione delle controversie)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo, ove non risolte amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 10

(Durata, rinnovo, diritto di recesso)

Il presente Protocollo è valido a decorrere dalla data di trasmissione tramite posta elettronica certificata dell'atto munito di firma digitale, ad opera della Parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Esso avrà la durata di due anni e potrà essere rinnovato espressamente con accordo di conferma di tale volontà per iscritto tra le Parti.

Le Parti potranno stipulare ulteriori accordi integrativi, modificativi ed attuativi del presente Protocollo, che si rendessero necessari e opportuni al fine di una migliore realizzazione di quanto previsto ai precedenti articoli, da approvarsi e stipularsi nelle stesse forme del presente atto.

Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni all'altra Parte, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

Il Rettore

Prof. Enrico Foti

Rettore
ENRICO FOTI
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI CATANIA
30.09.2026
10:27:15
GMT+02:00

FONDAZIONE ITALIA-VIETNAM ETS

Presidente Maily Anna Maria Nguyen

Firmato digitalmente da:
MAILY ANNA MARIA NGUYEN
Data: 21/10/2026 09:50:25